

Compagnia della Vela Salerno - Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, in forma di associazione non dotata di personalità giuridica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata "Compagnia della Vela Salerno - Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Salerno al Corso G. Garibaldi n. 195.

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche per la diffusione e lo sviluppo dello sport della vela in tutte le sue forme e di altri sport legati al mare, intesi come mezzo di formazione della persona e del cittadino. A tale scopo organizza e gestisce una scuola vela - per derive, barche a chiglia e monotipi - e organizza regate - anch'esse per derive, barche a chiglia e monotipi. La formazione alla vela - dall'iniziazione fino all'attività agonistica - costituisce l'obiettivo di fondo di tale attività, e sarà destinata ai propri soci e ad un pubblico più ampio, in particolare di giovani e di diversamente abili.

2. L'Associazione potrà esercitare, nei limiti previsti dall'art. 9 del Dlgs 36/2021 a cui l'Associazione fa riferimento, attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'Associazione si prodiga per ottenere per i propri soci convenzioni che rendano possibili e agevolino le attività nautiche. Tali sforzi mirano a creare opportunità per praticare lo sport della vela, partecipare all'attività del circolo e dedicarsi alla realizzazione degli scopi sociali e non la mera fruizione di servizi. Anche i soci armatori di barche a motore potranno usufruire delle suddette convenzioni, a condizione che le stesse, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenute adatte al perseguimento degli scopi sociali e che in ogni caso il numero non ecceda il 20% del totale delle barche ammesse.

4. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, tutti principi applicati nel Regolamento cui l'Associazione fa riferimento. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

6. L'Associazione dedicherà alle attività statutarie, quali sono specificate dal comma 1 dell'art. 2, la totalità dei propri introiti e cioè:

- quote associative
- quote di iscrizione a specifici corsi di formazione nautica e ad altri servizi mirati ai soci e a terzi;
- eventuali donazioni, contributi ed elargizioni di soci, terzi ed enti pubblici.
- proventi di iniziative e manifestazioni organizzate dal circolo.

7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Dipartimento per lo Sport, del CIO, del CONI, del CIP, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, o di altro Ente o Federazione a cui si affilierà, accettando eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei

regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.

8. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Soci

1. Sono previste le seguenti categorie di Socio:

- socio ordinario
- socio allievo
- socio benemerito
- socio sostenitore
- socio atleta

Sono *soci ordinari* coloro che, maggiorenni, sono ammessi a far parte dell'Associazione e versano annualmente le quote sociali.

Sono *soci allievi* coloro che, dai 6 ai 17 anni di età, sono ammessi a far parte dell'Associazione e versano annualmente le quote sociali. Dal compimento del 18° anno passano automaticamente alla categoria di soci ordinari.

Sono *soci benemeriti* coloro che, tra i soci ordinari, abbiano validamente contribuito alla crescita dell'Associazione o si siano distinti nell'attività agonistica o nel campo della cultura nautica. Sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono *soci sostenitori* coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota aggiuntiva a favore dell'Associazione.

Sono *soci atleti* i soci che svolgono attività agonistica con i colori dell'Associazione. I soci atleti possono godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione a supporto dell'attività sportiva svolta.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta e che, all'atto della richiesta, si impegnino a condividere gli scopi dell'associazione, a prendere parte attivamente alla loro realizzazione e a praticare la propria attività sportiva con un comportamento esemplarmente corretto e civile.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della F.I.V. e dei suoi organi, fatto salvo ovviamente l'esercizio di un diritto di critica esercitato con toni e linguaggio irreprensibili. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo contenente la presentazione in forma scritta da parte di almeno 2 soci e firmare una dichiarazione di impegno ad attenersi a quanto specificato nel comma precedente.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

4. In caso di domanda di ammissione a socio allievo presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa è personale, non rimborsabile, non rivalutabile e non può essere trasferita a terzi, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota associativa potrà essere modificata con delibera assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo o di due terzi dei soci

6. E' prevista la riduzione della quota associativa per i soci familiari e per i soci di età inferiore a 25 anni secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

7. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. i soci che praticano attività di scuola vela, i soci che praticano attività velica sportiva, i soci che ricoprono la carica di consigliere dell'Associazione e in generale tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

8. All'atto dell'associazione il socio fornirà un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica, che verrà utilizzato come canale esclusivo - insieme all'albo presente presso la sede o alla bacheca eventualmente prevista dalla pagina web - per le comunicazioni ufficiali. Il socio si impegna quindi a controllare con sufficiente regolarità la posta inviata a tale indirizzo ovvero a comunicare eventuali problemi tecnici indicando un indirizzo di posta elettronica alternativo. Fatti salvi casi previsti da norme sovraordinate a questo Statuto, il socio prende atto che ogni comunicazione a lui diretta con queste modalità si intende per ciò stesso ricevuta.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, senza distinzione di genere, dei medesimi diritti e doveri, e in particolare del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo, fatti salvi i requisiti di eleggibilità previsti da questo statuto. I soci minorenni potranno esercitare il voto per il tramite di un genitore o di un rappresentante per i casi regolati dal codice civile e dalla legge.

2. La qualifica di socio dà il diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. I soci sono tenuti a prendere parte all'attività dell'Associazione nei modi e con i minimi stabiliti dal Regolamento.

3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento di ogni onere previsto dallo statuto e dal Regolamento e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due settimane dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa e di ogni altro onere eventuale stabilito dall'associazione;
- c) radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri, pronunciata contro il socio che commetta, all'interno o all'esterno dell'associazione, azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

2. Nel caso di impugnazione da parte dell'interessato, il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea di cui all'art. 19, comma 10.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso per 10 anni.

4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o nella relativa pagina internet e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
 - c) Almeno tre quarti degli associati qualora nell'ordine del giorno compaia la richiesta di annullare un provvedimento del consiglio direttivo.Il Consiglio, qualora almeno una di queste condizioni sia soddisfatta, dovrà convocare l'assemblea entro 15 giorni, pena la decadenza del consiglio stesso.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. L'Assemblea elegge un Presidente dell'Assemblea, proposto dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente, un Vice-presidente e un Segretario, nonché, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il Presidente è garante della regolarità dell'assemblea, dirige e regola le discussioni garantendo il diritto di parola e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere contestualmente apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione nell'Albo o nella bacheca web e inviato a tutti i soci via posta elettronica entro 15 giorni dalla fine dell'assemblea.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
3. E' possibile tenere le assemblee con interventi dislocati in più luoghi audio-video collegati da registrare sul verbale di assemblea.
E in ogni caso necessario che:
 - Vi sia la possibilità per il presidente di identificare i partecipanti, di moderare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - Sia garantita la possibilità di redigere il verbale della riunione;
 - Sia garantita la possibilità di visionare eventuali documenti depositati presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - Sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
4. Limitatamente alle assemblee straordinarie, è consentita la partecipazione dei soci alle votazioni anche attraverso mezzi elettronici a distanza che garantiscano il rispetto delle operazioni.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione e modifica dello statuto sociale a maggioranza qualificata di 2/3;
 - b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c) elezione degli organi sociali elettivi decaduti;
 - d) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione a maggioranza qualificata di 3/4;
 - e) annullamento di provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo o revoca del consiglio direttivo stesso a maggioranza di 2/3.
 - f) revoca dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri, nel caso di impugnazione da parte del socio a cui sono destinati

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia esplicitamente prevista una maggioranza qualificata.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui è espressamente prevista una maggioranza qualificata.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia espressamente prevista una maggioranza qualificata.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dalle seguenti cariche: 1) presidente, 2) vice-presidente, 3) segretario, 4) tesoriere, 5) consigliere alla vela, 6) consigliere e 7) consigliere. Il numero dei consiglieri deve essere in ogni caso dispari. Eventuali altre deleghe vengono decise ed attribuite dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea stessa ogni quattro anni e decade - in ogni caso - alla fine del quadriennio olimpico. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
3. La candidatura al Consiglio Direttivo avviene individualmente o con la presentazione di una lista elettorale che preveda un intero consiglio direttivo e l'indicazione di non più di altrettanti soci destinati ad una eventuale sostituzione di consiglieri impossibilitati a completare il mandato.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano, a norma dell'art. 11 del Dlgs 36/2021, cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nell'Albo o nella bacheca web e inviato per posta elettronica.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare singoli consiglieri, si procederà all'integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro dei consiglieri non eletti, secondo l'ordine dei voti conseguiti in Assemblea. Ove non vi siano consiglieri disponibili al subentro, il Consiglio Direttivo decadrà e si procederà a nuove elezioni.

2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata entro 15 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 5 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di *prorogatio*, con il vice presidente o, in subordine, il consigliere più votato in funzione di presidente.

fulmine


Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) segnalare ai probiviri i soci che ritenga suscettibili di provvedimenti disciplinari, decretando, solo in caso di palese gravità e urgenza, l'eventuale sospensione degli stessi per non più di un mese;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 – Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
3. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.
4. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
5. Il consigliere alla vela gestisce l'attività sportiva e formativa velica con autonomia di budget e di spesa prevista dal bilancio preventivo, fatto salvo il controllo del Presidente sulla conformità delle decisioni prese allo Statuto e alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, è costituito da tre membri, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio stesso, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'associazione a titolo cauzionale.
2. I revisori vengono eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni, possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto per la prima volta al termine del periodo transitorio di 1 anno a partire dalla costituzione dell'Associazione.
3. I revisori sono tenuti a verbalizzare i propri atti che il segretario provvede a inoltrare a tutti i soci.
4. Il Collegio non decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo.

Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, elegge fra i suoi membri il Presidente, dura in carica quattro anni e delibera senza obblighi di forma ed in via inappellabile.
2. I Probiviri vengono eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni, in ordine di preferenza ma con minimi da specificare in sede di Regolamento e possono essere confermati, sostituiti o revocati a maggioranza semplice da un'assemblea straordinaria. Il Collegio dei Probiviri viene eletto per la prima volta al termine del periodo transitorio di 1 anno a partire dalla costituzione dell'Associazione.
3. Al Collegio dei Probiviri, indipendentemente dal numero delle parti, sono affidate tutte le controversie tra l'associazione e gli associati, e tra gli associati medesimi, ivi comprese le questioni statutarie.
4. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al Collegio dei Probiviri, in relazione alle attività dell'associazione.
5. Il Collegio delibera in ordine alle materie ed alle questioni di propria competenza a norma del presente statuto e provvede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati.
6. Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri per le questioni di rispettiva competenza.
7. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto di attribuzioni e competenze di tali organi, potrà fornire indicazioni e raccomandazioni al Consiglio Direttivo e all'assemblea al fine di garantire l'attuazione dello Statuto.
8. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto verbale che verrà affisso all'albo e inviato a ogni socio via posta elettronica.
9. Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
10. Il Collegio dei Probiviri può assumere provvedimenti disciplinari quali ammonizione, sospensione fino a 12 mesi e radiazione, garantendo comunque agli associati il contraddittorio con doppio grado di giudizio. Tali provvedimenti sono impugnabili dal socio a cui sono destinati e vengono confermati o annullati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dopo adeguato contraddittorio.

Articolo 20 - Bilanci

1. Il bilancio, preventivo e consuntivo dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

4. E' facoltà di ogni socio esaminare la contabilità dettagliata in qualunque momento facendone richiesta scritta al presidente, il quale dovrà rendere accessibili al richiedente i documenti entro 5 giorni.

5. Il bilancio si intende approvato con il quorum ed i voti di cui all'art. 12 punto 1.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da quanto specificato nell'articolo 2, comma 6.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un organismo accreditato e, in caso di insuccesso, di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo e del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.

